

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 3086</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SCUTARI, TERRAROLI, BARDELLI, MACALUSO EMANUELE, LIZZERO, BORTOT, ESPOSTO, DI MARINO, LATORRE, PEGORARO, GIANNINI, MIRATE, RIGA GRAZIA, MARRAS, BONIFAZI, MARTELLI, VALORI**

*Presentata l'8 luglio 1974*

**Finanziamento della legge 3 dicembre 1971, n. 1102,  
recante norme per lo sviluppo della montagna**

**ONOREVOLI COLLEGHI!** — Si sta praticamente concludendo la fase costituente delle comunità montane e, ovunque, il nuovo istituto democratico si appresta a esplicitare i suoi compiti e le sue funzioni con l'elaborazione del piano di sviluppo. Questa prima esperienza ha confermato la validità complessiva della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, recante per titolo « Nuove norme per lo sviluppo della montagna » e congiuntamente, ne ha evidenziato i limiti, soprattutto per quel che riguarda l'esiguità dei finanziamenti da essa previsti.

La nuova « legge della montagna » ha avuto il pregio di esaltare la funzione delle assemblee elettive e delle popolazioni montane che operano in oltre la metà del territorio nazionale rendendole partecipi, attraverso le comunità montane, della politica di programmazione (locale, regionale e nazionale) assunta come elemento determinante per togliere l'ambiente economico, sociale e culturale della montagna dallo stato di emarginazione nel quale è stato storicamente collocato.

La critica fondamentale alla legge richiamata, echeggiata in tutti i convegni nazionali, ultimo quello di Riva del Garda, promosso dall'UNCHEM nei giorni 8 e 9 dicembre 1973, è quella della insufficienza dei mezzi a disposizione per una sua più incisiva applicazione e l'imperdonabile lentezza nella distribuzione alle regioni delle quote annuali dei finanziamenti previsti.

Allo scopo di rilanciare con forza tutta la politica montana, ribadendo il carattere aggiuntivo e non sostitutivo dei finanziamenti previsti dalla legge n. 1102 del 1971; di esaltare sempre più il patrimonio politico rappresentato dalle nuove forze chiamate a dirigere le comunità montane; di superare il limite rappresentato dai finanziamenti troppo esigui e di dare soluzione di continuità al provvedimento (che per la parte finanziaria andrà a scadere col corrente esercizio) i proponenti affidano la presente proposta di legge alla vostra attenzione e vi invitano a confortarla col vostro voto.

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ARTICOLO UNICO.

Per l'attuazione dei piani di sviluppo e degli interventi di cui alla legge 3 dicembre 1971, n. 1102, è concesso a favore delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano il contributo di lire 100 miliardi all'anno per cinque anni a partire dall'esercizio finanziario 1973.

La ripartizione delle somme assegnate in base al comma precedente avverrà ai sensi dell'articolo 5, sesto comma, della legge 3 dicembre 1971, n. 1102.

All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 100 miliardi per l'anno finanziario 1975, si provvede mediante riduzione rispettivamente per la metà dell'importo dei capitoli 3523 e 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso esercizio. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.